Protocollo 0006887/2026 del 03/11/2026

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Scientifico "G. Gandini" e Liceo Classico "P.Verri"
via Giovanni XXIII, 1 - 26900 LODI – tel. 0371/33521 -
Sito web: www.liceogandini.edu.it
E-mail: lops010007@istruzione.it - lops010007@pec.istruzione.it
Codice scuola: LOPS010007 – Codice fiscale: 84507820151

Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva

Nel rispetto della normativa vigente, nelle classi non terminali (primo e secondo biennio, quinto anno escluso) il Consiglio di classe nello scrutinio di giugno valuta l'ammissione / non ammissione alla classe successiva basandosi sia sulle valutazioni ottenute dallo studente nelle singole discipline, sia su ulteriori elementi come la frequenza, l'attenzione e la partecipazione alle lezioni, l'impegno dimostrato nello studio, il raggiungimento degli obiettivi di comportamento, il miglioramento dei risultati osservabile in base alle valutazioni periodiche e, infine, il curriculum degli anni precedenti.
Il Consiglio di classe, quindi, delibera per ogni studente:
1. l'ammissione alla classe successiva;
2. la non ammissione alla classe successiva;
3. la sospensione del giudizio.

1.**L'ammissione alla classe successiva** avviene con voto sufficiente in tutte le discipline. La sufficienza è stabilita sulla base del raggiungimento degli obiettivi minimi, disciplinari e di comportamento, stabiliti dal Consiglio di classe nella programmazione didattica iniziale, ma anche sulla base di un progresso significativo rispetto ai livelli di partenza e della partecipazione attiva al lavoro in classe.

2. **La non ammissione alla classe successiva**, invece, avviene nelle seguenti situazioni:

- valutazione insufficiente in più di tre discipline;
- valutazione insufficiente in tre discipline di cui almeno due gravemente insufficienti (voto 2, 3, 4)
- voto di condotta pari a 5 (come da griglia di valutazione di Istituto).

In ogni caso il Consiglio di classe, considerando la specifica situazione di ogni singolo studente, opera nella sua collegialità e sovranità e può deliberare in deroga ai criteri generali enunciati, motivando dettagliatamente la propria delibera nel verbale di scrutinio.

3. **La sospensione del giudizio** si applica agli studenti che in sede di scrutinio finale presentino:

- insufficienza al massimo di tre discipline;
- valutazione pari a 6 in condotta.

In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe potrà quindi assegnare corsi di recupero estivi (sulla base delle disponibilità finanziarie e sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti) e/o studi individuali.
Ai fini dell'ammissione alla classe successiva, lo studente dovrà poi sostenere l'esame di recupero del debito sulle discipline risultate insufficienti in sede di scrutinio.
In caso di valutazione pari a 6 in condotta il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alla studentessa o allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio

dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

In seguito, nello scrutinio di fine agosto, il Consiglio di classe delibera considerando gli esiti delle verifiche e il recupero delle competenze disciplinari, e fa una valutazione complessiva dello studente tenendo conto dell'impegno e del miglioramento dei risultati.

La valutazione degli studenti con disabilità tiene conto del comportamento, degli esiti di apprendimento nelle discipline e nelle attività svolte sulla base degli atti previsti dalla Legge n. 104/1992. L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Maturità avviene tiene conto del raggiungimento delle competenze e delle conoscenze indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, e gli studenti con altri BES sono valutati tenendo conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato dal Consiglio di classe.

Approvato con Delibera n. 19 del Collegio dei docenti del 13 ottobre 2026

Approvato con Delibera n. 45 del Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2026